

CONVEZIONE

**PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE
LEGALE DI ATTI E PROVVEDIMENTI SULLA G.U.R.I. E SUI
QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI A FAVORE DI S.C.R.
PIEMONTE S.P.A. E DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 3 L.R. 19/07
E S.M.I. CIG 6598352C50**

TRA

Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.a., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona di Luciano PONZETTI in qualità di Presidente e legale rappresentante *pro tempore* giusta poteri conferiti da Statuto (nel seguito per brevità anche “**S.C.R.**”)

E

Net4market -Csamed S.r.l., sede legale in Cremona (CR), via Grado, 26 ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, capitale sociale Euro 50.000,00=i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cremona 02362600344 REA 171667 di Cremona, P. IVA 02362600344, in persona di Gianmaria CASELLA, legale rappresentante *pro tempore*, giusta poteri allo stesso conferiti da statuto , (nel seguito per brevità anche “Operatore Economico”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) con D.G.R. n. 90-10532 del 29 dicembre 2008, la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un Operatore Economico a livello regionale per la fornitura del servizio di pubblicazione sugli organi di stampa mediante l'espletamento di procedure di evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;

c) nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1 e 2 lett. a) e b) L.R. 19/2007 e s.m.i., S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente alla presente Convenzione, anche a favore di quei soggetti che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire alla presente;

d) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2016, ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 35 Dir. 2004/18/CE e artt. 3 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163/06 e s.m.i., per la conclusione di una Convenzione con un Operatore Economico, a condizioni già tutte fissate, per "il servizio di pubblicazione legale di atti e provvedimenti sulla G.U.R.I. e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale a favore S.C.R. Piemonte S.p.A. e dei soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/07 e s.m.i.", sul quale basare gli ordinativi da emettere per tutto il periodo di durata della Convenzione;

e) con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2016, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente il servizio all'Operatore Economico;

f) L'Operatore Economico ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria n° 99/2016/7158

rilasciata da Credito Padano per un importo di Euro 25.000,00 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione stessa;

g) L'Operatore economico ha messo a disposizione un servizio di assistenza e supporto secondo quanto disposto dal punto 5.1 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax dedicato ed un indirizzo e-mail;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di comportamento di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico, Offerta Tecnica, Offerta Economica dell'Operatore Economico e cauzione definitiva.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Salvo diversa specifica indicazione, i termini nel seguito definiti assumono nella presente Convenzione e nei relativi Allegati i seguenti significati:

Convenzione: il presente atto, comprensivo dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso tra S.C.R.-Piemonte S.p.A. e l'Operatore Economico individuato secondo la procedura di gara bandita in data 24/02/2016, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli ordinativi che verranno emessi per tutta la durata della medesima Convenzione;

Amministrazione/i: la/le Amministrazione/i che possono utilizzare la presente Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia, in quanto rientranti tra quelle dell'art. 3 della L.R. 19/2007 e s.m.i.;

Operatore economico: l'impresa risultata aggiudicataria della procedura di cui in premessa e che, conseguentemente, sottoscrive la Convenzione impegnandosi a quanto nello stesso previsto;

Ordinativo: ordine di esecuzione del servizio che tiene luogo della Convenzione d'appalto specifico; viene inviato dall'Amministrazione richiedente all'Operatore Economico.

ART. 3 - OGGETTO

1. la presente Convenzione ha per oggetto il servizio di pubblicazione legale di atti e provvedimenti sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) V Serie Speciale - Contratti ed Appalti e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale a favore di S.C.R. Piemonte S.p.A. e dei soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/07 e s.m.i., per presunti complessivi max **Euro 500.000,00** (cinquecentomila/00) oltre I.V.A., oneri della sicurezza pari ad Euro 0 (zero). Tale importo non è comprensivo dei costi per la pubblicazione sulla G.U.R.I. stabiliti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed i relativi bolli.

2. Contestualmente al servizio di pubblicazione, l'Operatore Economico dovrà prestare i servizi di seguito indicati, da considerarsi connessi ed accessori allo stesso e, pertanto, compresi nei prezzi offerti:

- gestione dei pagamenti per le pubblicazioni sui giornali e sulla Gazzetta Ufficiale;
- servizio di assistenza;

3. L'Operatore Economico si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, ad eseguire i servizi nella misura e della tipologia richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di esecuzione del servizio, sino alla concorrenza dell'importo massimo indicato al precedente comma 1.

4. L'importo massimo di cui al precedente comma 1 della Convenzione esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi emessi dalle Amministrazioni Contraenti.

5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Operatore Economico, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'importo massimo indicato al comma 1 fino a concorrenza del quinto ai sensi del R.D. 2440/1923.

6. Il presente servizio dovrà essere prestato con le modalità ed alle condizioni stabilite nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli Ordinativi di esecuzione del servizio, che ciascun soggetto interessato dovrà inviare all'Operatore Economico per fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, sono regolati dalla Convenzione e dal Capitolato Tecnico. I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti e l'Operatore Economico attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, che devono essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, in cui dovranno essere espressamente indicati:

- l'oggetto e tipologia del provvedimento;
- denominazione dei quotidiani e data delle pubblicazioni;
- riferimenti per la fatturazione e CIG derivato;
- Codice Univoco Ufficio per fatturazione elettronica.

ART. 4 – DURATA

1 La presente Convenzione ha decorrenza dalla sua sottoscrizione fino al 31/12/2016.

2 Nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra, l'obbligo relativo alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi anche sui quotidiani nazionali e locali di cui all'art. 66 comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. fosse nuovamente prorogato dal legislatore, S.C.R. Piemonte si riserva la facoltà di rinnovare la Convenzione, alle medesime condizioni economiche e contrattuali fino al 31/12/2017 ovvero, laddove la proroga dell'obbligo relativo alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi anche sui quotidiani nazionali e locali di cui all'art. 66 comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. fosse di durata inferiore, fino al termine della medesima.

3 Nella sola ipotesi in cui, alla scadenza del termine indicato, non sia esaurito l'importo massimo, la Convenzione potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi all'Operatore Economico da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A.

4 Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi dello stesso, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

ART. 5 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Ciascun Ordinativo dovrà essere inviato all'Operatore Economico con le modalità stabilite al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico. Per l'esecuzione del servizio oggetto di ciascun Ordinativo, l'Operatore Economico dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato

Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 9.

ART. 6- OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nel Disciplinare.

Le prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara; in ogni caso, l'Operatore Economico si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

2. L'Operatore Economico si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, a:

a) rispettare il Codice Etico di comportamento di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;

b) inviare alle Amministrazioni, copia cartacea o informatica di ciascuna pubblicazione effettuata sulla G.U.R.I. e sui vari quotidiani;

c) osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali sia scritte;

d) utilizzare, per l'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche/giuridiche adeguate alla esigenza del servizio;

e) eseguire tutte le prestazioni oggetto della Convenzione con precisione, cura e diligenza;

f) l'Operatore Economico ed i suoi ausiliari sono tenuti, durante l'esecuzione della Convenzione, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali nonché dagli allegati al decreto suindicato sull'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

Le attività saranno in ogni caso svolte dall'Operatore Economico- sotto il profilo del trattamento dati - in qualità di autonomo titolare, al netto di diversi ed ulteriori accordi e/o incarichi eventualmente definiti tra l'Operatore Economico e la singola Amministrazione

ART. 7 – MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

L'Operatore Economico s'impegna a predisporre un sistema di reportistica (nel rispetto delle modalità e dei tempi fissati al paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico) al fine di consentire a S.C.R.-Piemonte S.p.A di monitorare efficacemente l'andamento della presente Convenzione ed il raggiungimento dell'importo massimo previsto nel presente atto.

I dati dovranno essere trasmessi a S.C.R. – Piemonte S.p.A. tramite invio alla casella di posta elettronica spesa.comune@scr.piemonte.it.

ART. 8 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto all'Operatore Economico dalle singole Amministrazioni per il servizio di pubblicazione sui giornali è determinato dai prezzi unitari riferiti all'unità di misura "modulo" – così come descritto in offerta - e indicati, IVA esclusa, nell'offerta economica per ciascuna testata nazionale e locale e abbinata offerta; in relazione alle pubblicazioni sulla G.U.R.I., il corrispettivo contrattuale è determinato dall'importo relativo alla pubblicazione, calcolato sulla base dei tariffari stabiliti dall'Istituto

Poligrafico e Zecca dello Stato, sul quale verrà applicata la percentuale di aggravio offerta dall'Operatore Economico, e dai bolli. La fattura dovrà evidenziare il dettaglio delle diverse componenti.

I prezzi unitari sopra citati rappresentano il listino di riferimento per l'Operatore Economico aggiudicatario per l'intera durata della presente Convenzione. Il listino, così determinato, si riferisce all'erogazione del servizio come descritto nei documenti di gara e si intende comprensivo di tutte le attività descritte nel Capitolato Tecnico.

2. I corrispettivi dovuti dalle singole Amministrazioni all'Operatore Economico per la prestazione dei servizi oggetto saranno corrisposti dietro presentazione di regolari fatture aventi cadenza mensile posticipata.

3. Ciascuna fattura, che dovrà essere completata con il riferimento al CIG derivato, dovrà essere inviata a mezzo posta ovvero, laddove espressamente autorizzato a mezzo PEC, all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 30 (trenta) giorni data ricevimento fattura.

4. È fatto obbligo all'Operatore Economico di procedere alla fatturazione in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

5. L'Operatore Economico assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.

In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accessi presso banche o Poste Italiane S.p.A..

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, sono i seguenti:

presso Banca Cremonese Credito Cooperativo Filiale n. 2 di Cremona

IBAN IT40A0845411401000000124383;

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono: Gianmaria CASELLA CF CSLGMR57T12H372E

6. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dell'Operatore Economico.

7. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile alle Amministrazioni, entro il termine di cui al comma 3 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

Art. 9 COMMISSIONE A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 BIS DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I.

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis della L.R. 19/2007 e s.m.i., l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto a versare a S.C.R. Piemonte S.p.A. una commissione pari allo 0,5 % da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato e liquidato con riferimento agli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, l'Operatore Economico è

tenuto a trasmettere a S.C.R. Piemonte S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei quattro trimestri dell'anno solare, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'importo delle fatture emesse nonché di quelle liquidate nel trimestre di riferimento. L'Operatore Economico è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto da S.C.R. Piemonte S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da S.C.R. Piemonte S.p.A., contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento almeno i seguenti elementi di rendicontazione:

a) numero;

b) data di emissione;

c) indicazione amministrazione contraente;

d) oggetto con almeno il riferimento alla Convenzione;

e) imponibile beni afferenti alla Convenzione;

f) quantitativo;

g) importo IVA;

h) totale fattura.

3. S.C.R. Piemonte S.p.A., decorsi trenta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva sopra citata, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione unicamente per quelle fatture che risulteranno essere state liquidate.

Trascorsi 6 mesi dall'ultima rendicontazione trimestrale, S.C.R. Piemonte

S.p.A. procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione per gli importi residui ancorchè non liquidati.

4. L'Operatore Economico è tenuto a versare la commissione entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa da S.C.R. Piemonte S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT 05 C 01030 0100 000005500093.

5. In caso di ritardo del pagamento da parte dell'Operatore Economico della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..

6. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini sopra descritti comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.

7. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato sopra indicato.

8. S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, se del caso, le Amministrazioni Contraenti. Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la mancata trasmissione della documentazione o la riscontrata falsità della stessa sono valutate anche ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e

s.m.i.

ART. 10 – PENALI

1 Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Operatore Economico non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione contraente potrà applicare penalità secondo quanto al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico.

2 Per la mancata disponibilità del servizio di assistenza e supporto (par. 6.1 del Capitolato Tecnico), non imputabile a S.C.R.- Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, l'Operatore Economico sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.-Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 150,00= (centocinquanta/00) per ogni giorno di mancata operatività superiore al tempo massimo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3 In caso di mancato invio dei report bimestrale di cui al par. 7.3 del Capitolato Tecnico nel termine stabilito, sarà facoltà della S.C.R. applicare una penale pari ad Euro 100,00= (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo.

ART. 11 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno essere contestati all'Operatore Economico per iscritto dalla singola

Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima - per conoscenza- a S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso, l'Operatore Economico potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione richiedente medesima, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Operatore Economico le penali stabilite all'art. 10 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 10 commi 2 e 3 dovranno essere contestati all'Operatore Economico per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

In tal caso, l'Operatore Economico potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. - Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Operatore Economico le penali stabilite all'art. 10 commi 2 e 3 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Operatore Economico a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. - Piemonte S.p.A. di cui al

successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare all'Operatore Economico penali di cui all'art. 10 comma 1 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. In caso di reiterate irregolarità o di gravi ritardi nell'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione e dai singoli ordinativi, nei casi di grave inadempienza o qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo massimo spendibile stimato, S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione con l'Operatore Economico inadempiente, salvo il risarcimento del danno ulteriore, senza necessità di atti giudiziari. Nella determinazione della misura massima del 10% S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'Operatore Economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 12 – GARANZIE

1. L'operatore Economico, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della sottoscrizione della Convenzione, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come

indicato alla lettera c) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore Economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto SCR - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A a far data dalla sottoscrizione della Convenzione, e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di esecuzione del servizio.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.a. verso l'Operatore Economico - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In

particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell'Operatore Economico all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Operatore Economico dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'ordinativo emesso e non ancora eseguito, fermo restando il risarcimento del danno.

8 L'Operatore Economico ha presentato adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, valida per tutta la durata della Convenzione, così come indicato alla lettera g) delle premesse; resta ferma l'intera responsabilità di ciascun Operatore Economico anche per danni

eventualmente non coperti da detta polizza ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

9. L'Operatore Economico ha presentato una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, valida per tutta la durata della Convenzione, così come indicato alla lettera f) delle premesse; resta inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico dell'Operatore Economico.

ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore Economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte della Convenzione;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;

- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto nei confronti dell'Operatore Economico inadempiente, a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, e comporta la risoluzione della Convenzione.

3. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, S.C.R. - Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo dello stesso o per la parte percentualmente proporzionale. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Operatore Economico con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto di S.C.R. Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Operatore Economico di qualsivoglia natura.

5. Nel caso di risoluzione, S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Operatore Economico inadempiente il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare

adempimento del servizio.

ART. 14 – SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Operatore Economico di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico degli obblighi di cui al presente articolo, S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto, all'effettuazione dei pagamenti all'Operatore Economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 16– RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Sig. Gianmaria CASELLA, Responsabile del Servizio, nominato dall'Operatore Economico per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Operatore Economico.

ART. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'Ordinativo di esecuzione del servizio, indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun ordinativo nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui agli artt. 9, 12 e 13 della presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui al precedente art. 11.

3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza della Convenzione, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. il certificato di regolare esecuzione del servizio in oggetto.

ART. 18 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. L'Operatore Economico deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Operatore Economico deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione del servizio.

3 In relazione agli oneri della sicurezza, la Stazione Appaltante li ha quantificati in Euro zero. Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Ordinativo non prevedibili al momento della pubblicazione della gara.

Pertanto, qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, la stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. D.U.V.R.I.), che sarà allegato all'Ordinativo di esecuzione del servizio quale parte integrante dello stesso.

4 Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dall'Operatore Economico, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente

da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.a. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.a. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi all'Operatore Economico aggiudicatario.

4. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

5. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

6. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.a., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Operatore Economico tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.a.

per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione della Convenzione. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. L'Operatore Economico dichiara che il servizio di cui trattasi è effettuato nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che l'Operatore Economico è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico dell'Operatore Economico.

ART. 21 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'esecuzione del servizio in oggetto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

2. L'esecuzione del servizio è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 23 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi (o di parte di essi) da parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. L'Operatore Economico dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: art. 3 - Oggetto; art. 4 - Durata; art. 6 - obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico; art. 6 - corrispettivi e modalità di pagamento; art. 7 Monitoraggio del servizio; art. 9 Commissione a carico dell'Operatore Economico ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis della L.R. 19/2007 e s.m.i. art. 10 - Penali; art. 11 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali; art. 13 - Clausola risolutiva espressa; art. 14 - Subappalto; art. 15 - Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito; art. 19 - Trattamento dei dati; art. 20 - Spese contrattuali; art. 21 - Disciplina applicabile; art. 22 - Foro competente; art. 23 - Clausola finale.

25 agosto 2016

S.C.R. - Piemonte S.p.A.

L'Operatore Economico

Luciano PONZETTI

Gianmaria CASELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.